

CLUB NAUTICO "CALA GONONE"

S T A T U T O

Art. 1 – DICHIARAZIONE DI COSTITUZIONE

E' costituito il **CLUB NAUTICO "CALA GONONE"** con sede in Cala Gonone (Dorgali), via

Art. 2 – SCOPI

Il Club non ha fini di lucro. Si prefigge l'esercizio in forma associata di tutte le attività ricreative, sportive, culturali, didattiche e sperimentali legate in ogni modo alla nautica, alla leale pesca sportiva e, più in generale, alla cultura ed alla pratica marinara.

All'uopo:

- a) Fornisce assistenza in terra ed in mare ai soci ed alle loro imbarcazioni, sia mediante le proprie strutture ed attrezzature sia facilitando e coordinando per esse l'accesso a quelle pubbliche e degli altri privati;
- b) Collabora per l'assistenza a tutti i naviganti e per l'opera del loro salvataggio;
- c) Promuove ed appoggia tutte le iniziative tendenti alla valorizzazione ed allo sviluppo delle attività sopradette, nonché di tutte le altre che hanno come fine la corretta e democratica fruizione economica, culturale e turistica del mare da parte delle popolazioni locali e degli abitanti della Sardegna;
- d) Sviluppa opera di sensibilizzazione ed educazione in favore della tutela dell'equilibrio ecologico marino e costiero, collaborando con gli Enti e le Autorità cui è preposto tale compito.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali il **CLUB NAUTICO "CALA GONONE"** può collaborare, nelle forme di volta in volta ritenute opportune, con altri circoli, Club, Enti, Associazioni, Federazioni ecc. che abbiano i medesimi intenti, purché detta collaborazione avvenga su un piano di parità.

Il **CLUB NAUTICO "CALA GONONE"** cura, infine, l'elevazione morale e materiale dei propri soci e ne segue la crescita nel corso di tutte le sue attività.

Art. 3 – FINANZIAMENTO

Il **CLUB NAUTICO "CALA GONONE"** è finanziato:

- a) Dalle quote sociali e dagli altri contributi dei soci;
- b) Dalle iniziative proprie;
- c) Dal contributo di Enti pubblici;
- d) Dal contributo di privati sotto qualsiasi forma.

Per qualunque quota o contributo ricevuto dal CLUB, il Presidente è obbligato a rilasciare apposita ricevuta.

Art. 4 – ORGANI

Sono organi del CLUB:

- 1) L'Assemblea dei soci;
- 2) Il consiglio di Amministrazione;
- 3) Il Presidente.

Art. 5 – AFFILIAZIONE

La qualità di socio si acquista con l'accettazione della relativa domanda da parte del C.d.A.

Il C.d.A. accoglie sempre la domanda salvo che sussistano gravi motivi; in ogni caso la domanda si ritiene accettata ove non respinta entro trenta giorni dalla presentazione.

La domanda è sottoscritta dal richiedente e contiene l'impegno a rispettare lo Statuto ed il regolamento del CLUB.

Nessuna domanda può essere esaminata se non è corredata della ricevuta di versamento della tassa d'iscrizione e se il richiedente non compiuto almeno 18 anni.

Art. 6 – SOCI ONORARI E SOSTENITORI

Il Presidente può nominare soci onorari ed accettare la domanda di soci sostenitori; Il diritto di voto spetta soltanto a questi ultimi.

Art. 7 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- 1) Per dimissioni;
- 2) Per morosità, secondo quanto stabilito dal regolamento;
- 3) Per espulsione.

Art. 8 – L'ASSEMBLEA

- a) L'assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola col pagamento della quota annuale;
- b) L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro l'ultimo sabato di Febbraio per approvare il Bilancio, discutere l'attività ed eventualmente eleggere o rinnovare le cariche sociali;

- c) L'Assemblea è convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno. Il Presidente deve inoltre convocare l'Assemblea quando lo richiedano la maggioranza del C.d.A. o almeno un terzo dei soci;
- d) La convocazione dell'Assemblea deve avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e, il relativo avviso con l'O.d.G., va affisso entro il termine, presso la sede sociale;
- e) Il numero legale della prima convocazione è quello della metà più uno dei soci; per la seconda convocazione non è necessario il numero legale. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un tempo minimo di un'ora. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente prese e formate con la maggioranza semplice dei presenti;
- f) Ogni socio, senza distinzione di carica, ha diritto ad un voto e non può portare più di una delega, scritta, d'altro socio assente;
- g) Il Regolamento stabilisce le modalità di convocazione, svolgimento e funzionamento dell'Assemblea per quanto previsto nel presente articolo.

Art. – 9 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a) Il C.d.A. è composto da sette soci eletti dall'Assemblea e dura in carica due anni;
- b) La carica di Consigliere d'Amministrazione è rinnovabile e, il relativo incarico può essere revocato anche prima dei due anni solo dall'Assemblea appositamente convocata;
- c) Il C.d.A. ha la responsabilità del corretto funzionamento amministrativo del CLUB, dirige e coordina tutte le attività, stabilisce le regole ed i criteri dell'utilizzazione delle strutture e attrezzature sociali da parte dei soci;
- d) Il C.d.A. decide ogni anno, entro il mese di Gennaio, l'entità della quota annuale e le modalità di corresponsione alle casse sociali;
- e) Il C.d.A. decide sull'applicazione, nei confronti dei soci, delle sanzioni, dell'ammonimento scritto, della sospensione e dell'espulsione, per i motivi e con le garanzie procedurali stabiliti dal Regolamento.

Art. 10 – FUNZIONAMENTO DEL C.D.A.

- a) Il C.d.A. elegge al suo interno:
 - a. Il presidente;
 - b. Il Vice Presidente;
 - c. Il Segretario con compiti di verbalizzazione e tenutario dei registri e del Bilancio;
 - d. Il cassiere;
 - e. Il Bibliotecario.
- b) Il C.d.A. si riunisce almeno tre volte l'anno e quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano almeno tre consiglieri. Le deliberazioni sono validamente assunte col voto favorevole di almeno quattro consiglieri.

- c) Il Regolamento stabilisce le modalità di convocazione, svolgimento e funzionamento delle attività del C.d.A. per quanto non previsto negli articoli che precedono.

Art. 11 – IL PRESIDENTE

Il presidente ha la rappresentanza del **CLUB NAUTICO “CALA GONONE”**.

Il Presidente siede in giudizio per il CLUB, conclude negozi di diritto privato, rappresenta il CLUB con altri CLUB, i privati e le Autorità.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il C.d.A., irroga le sanzioni decise dal C.d.A. nei confronti dei soci, rilascia ricevuta per qualsiasi somma riscossa dal CLUB, presiede il Gruppo Sportivo di cui all'art. 13, nomina i soci onorari ed accetta le domande dei soci sostenitori.

Il Presidente ha sempre necessità della valida delibera del C.d.A. per poter compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Art. 12 – PATRIMONIO

Il CLUB ha un suo patrimonio costituito dalle tasse d'iscrizione e dalle quote annuali, dalle altre somme introitate e dai beni acquistati nel corso della sua esistenza.

Di detto patrimonio è responsabile il C.d.A. che tiene catalogo e l'inventario dei beni e l'esatto conto delle somme di denaro.

In caso di scioglimento del CLUB il patrimonio non potrà essere, in nessun caso, diviso fra i soci, ma dovrà essere devoluto alla Pro-Loco di Dorgali affinché lo utilizzi per le attività e gli scopi dei cui all'articolo 2 del presente statuto.

Art. 13 – GRUPPO SPORTIVO

Il **CLUB NAUTICO “CALA GONONE”** può fondare un gruppo sportivo il quale partecipi all'attività agonistica e sportiva in campo nautico e marinaro.

Il G.S. può affiliarsi alle Federazioni sportive aderenti al C.O.N.I..

Del G.S. possono far parte anche i minori degli anni 18, in conformità con le disposizioni che regolano lo sport praticato.

Il G.S. è sottoposto alla direzione ed al controllo del C.d.A.

Il Presidente del CLUB è anche Presidente del G.S.

Art. 14 – IL REGOLAMENTO

Il C.d.A. predispone un testo di regolamento e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione.

Il Regolamento non può contenere disposizioni contrarie al presente Statuto.

L'Assemblea non può deliberare modifiche al Regolamento se tale modifica non era stata contemplata nell'O.d.G. della riunione.

Art. 15 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo con il voto favorevole dei due terzi dei presenti all'Assemblea appositamente convocata.

Le modifiche così deliberate devono essere pubbliche con le stesse di pubblicità dello Statuto.